

*Repubblica Italiana*



**REGIONE SICILIANA**

*Ufficio Legislativo e Legale*

*della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 9271 40.11.20 del 27 maggio 2020 /Pos. di coll. e coord. n. 4

**Oggetto:** Iscrizione Albo Regionale Associazioni Protezionistiche degli Animali. L.R. 3 luglio 2000 n. 15, articolo 19. Atto pubblico.

Assessorato regionale della salute  
- Dipartimento regionale per le Attività  
Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico  
(rif. nota 22 aprile 2020, n. 14808 e nota  
14 maggio 2020, n. 18475)

1. Con la nota in riferimento codesta Amministrazione richiama l'articolo 19 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, ai sensi del quale: *“Presso l'Assessorato della sanità è istituito l'Albo delle associazioni per la protezione degli animali, cui sono iscritte le associazioni, costituite con atto pubblico...”*.

Codesto Richiedente fa riferimento, altresì, al successivo regolamento attuativo, emanato con D.P.Reg. 27 giugno 2002, n. 15, il quale ha previsto che nell'albo *de quo*, composto da due sezioni, ed, in particolare, nella sezione A *“sono iscritte tutte le associazioni, costituite con atto pubblico ...”*.

Codesto Dipartimento riferisce di aver ricevuto *“richieste di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni per la Protezione degli Animali, di associazioni costituite con atto privato, successivamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate e depositato presso un notaio per la successiva iscrizione all'Ufficio del Registro”*.

Aggiunge, poi, codesto Assessorato che *“tale procedura sembra essere assimilabile a quanto già avviene per altri rami dell'amministrazione regionale, con particolare*

*riferimento all'iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Siciliana, tenuto presso il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, che nell'istanza di iscrizione, ai sensi degli artt. 6 e 7 della l.r. n. 22/94, prevede la costituzione con atto registrato all'Ufficio del Registro...”, esprimendo l'avviso che “un atto privato, se successivamente depositato presso un notaio e registrato all'Ufficio del Registro, potrebbe essere ritenuto pubblico e pertanto conforme al disposto dell'art. 19 della legge Regionale n. 15 del 2000”.*

Premesse le superiori considerazioni, codesto Assessorato chiede il parere dello Scrivente sulla questione prospettata.

Con nota 14 maggio 2020, n. 18475 codesto Assessorato - nel riscontrare l'interlocutoria di quest'Ufficio 13 maggio 2020, n. 9316 - ha trasmesso la lettera, datata 11 maggio 2020, pervenuta da parte del legale di un'Associazione concernente la problematica *de qua*.

2. In via preliminare occorre delineare l'ambito dell'intervento consultivo riservato a questo Ufficio, che - giusta il disposto dell'art. 7 del D.Lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale - deve ritenersi limitato a quesiti giuridico-interpretativi relativi a norme statutarie, legislative o regolamentari di fonte regionale.

Si precisa, altresì, che esula dalle competenze dello Scrivente ogni valutazione sulle determinazioni da adottare nelle singole fattispecie concrete, la cui competenza rimane incardinata nell'ambito dei poteri di gestione istituzionalmente ascritti ai singoli Dipartimenti regionali.

Ciò premesso, nell'ottica di fattiva collaborazione e nell'intento di assicurare comunque un utile contributo, si espongono alcune considerazioni giuridiche di carattere generale, che potranno servire da supporto per le determinazioni di competenza di codesto Assessorato.

Ai fini dell'esame della questione prospettata, giova ricostruire il contesto normativo di riferimento.

La legge regionale 3 luglio 2000, n.15, recante *“Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo”*, all’articolo 19, comma 1, prevede che *“Presso l’Assessorato della sanità è istituito l’Albo delle associazioni per la protezione degli animali, cui sono iscritte le associazioni, costituite con atto pubblico, che ne facciano richiesta e che perseguono, senza fini di lucro, obiettivi di tutela, cura e protezione degli animali”*.

Il secondo comma del medesimo articolo 19 demanda l’individuazione dei requisiti e delle modalità di iscrizione al predetto albo all’emanazione di apposito regolamento, che è stato adottato dal Presidente della Regione con D.P.Reg. 27 giugno 2002, n. 15, il quale, all’articolo 2, nel declinare i *“requisiti necessari per essere iscritti all’Albo regionale”*, richiama quanto disposto dall’articolo 19, comma 1, della l.r. n. 15/2000, da cui si evince, quindi, che per essere iscritte al succitato albo solo le associazioni che siano state costituite per *“atto pubblico”*.

Tale risultato ermeneutico appare l’unico consentito dalla riportata disposizione normativa, alla luce dell’univoco tenore letterale della stessa, in applicazione dei criteri di interpretazione disciplinati dall’articolo 12 Preleggi, secondo cui *“nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”*.

Una soluzione diversa, seppur ispirata dalla meritevole finalità di mitigare il rigore della legge regionale, non pare possa essere condivisa, in quanto si tradurrebbe nella disapplicazione della previsione normativa.

Appare, a questo punto, utile precisare che per *“atto pubblico”* si intende, ai sensi dell’articolo 2699 c.c. *“il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato”*.

Una *“scrittura privata”* formata, quindi, senza l’intervento di un pubblico ufficiale, rimane tale e non può assumere l’efficacia di atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 cod. civ., seppur assoggettata a registrazione e *“depositata”* da un notaio, in quanto in tal caso l’atto notarile si sostanzia nella verbalizzazione del deposito, che non impegna la

responsabilità del notaio in ordine alla validità dell'atto alla cui formazione non ha partecipato.

Non sembra, infine, possa ritenersi assimilabile l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali, per la quale la legge regionale richiede il requisito formale della costituzione con atto pubblico<sup>1</sup>, a quella nel Registro generale delle Organizzazioni di volontariato, per la quale l'articolo 7<sup>2</sup> della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 non reca alcuna esplicita previsione circa la forma per la costituzione, se non la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 11 agosto 1991, n.266.

In particolare l'articolo 3, comma 2, della suddetta legge n. 266/1991, abrogato dall'articolo 102, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, c.d. "*Codice del terzo settore*", con riguardo alle organizzazioni di volontariato prevedeva che le stesse "*possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico*".

Nei superiori termini è l'avviso dello Scrivente.

\*\*\*\*\*

---

<sup>1</sup> Si segnala, per quanto utile, che lo stesso requisito è previsto da diverse disposizioni regionali (cfr. articolo 24 della L.R. Abruzzo 18 dicembre 2013, n. 47, articolo 18 della L.R. Calabria 5 maggio 1990, n. 41, articolo 16 della L.R. Campania 24 novembre 2001, n. 16, articolo 10 della L.R. Piemonte 26 luglio 1993, n. 34, articolo 13 della L.R. Puglia 3 aprile 1995, n. 12).

<sup>2</sup> Articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 "*Iscrizione nel registro generale*":

*"1. Possono chiedere l'iscrizione nel registro generale le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio regionale ed effettivamente in attività.*

*2. La domanda di iscrizione è presentata dal legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato all'Assessore regionale per gli enti locali.*

*3. La domanda deve essere corredata da:*

*a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti da cui risulti la conformità dell'organizzazione di volontariato al dettato degli articoli 2 e 3 della legge 11 agosto 1991, n.266;*

*b) relazione sull'attività svolta nel territorio regionale dall'associazione di volontariato negli ultimi sei mesi e sull'attività che intende svolgere;*

*c) dichiarazione contenente l'indicazione delegale rappresentante e di coloro i quali rivestono le altre cariche sociali;*

*d) dichiarazione contenente il numero e l'elenco dei soci e dei volontari aderenti;*

*e) dichiarazione contenente l'entità e la natura delle risorse disponibili;*

*f) dichiarazione contenente il numero e le mansioni espletate da eventuali operatori esterni di cui l'organizzazione di volontariato si avvale con contratto di lavoro subordinato od autonomo.*

*4. L'iscrizione nel registro generale è subordinata esclusivamente alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266.*

*5. Le organizzazioni possono essere iscritte in più di una sezione del registro generale in dipendenza dei loro ambiti di attività.*

*6. L'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere dell'Osservatorio regionale sul volontariato di cui all'articolo 11, provvede all'iscrizione, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, dandone comunicazione all'organizzazione di volontariato richiedente ed al comune nel cui territorio l'organizzazione stessa ha sede.*

*7. Qualora l'Assessore regionale per gli enti locali non abbia provveduto all'iscrizione o rigettato la domanda entro il termine di cui al comma 6, la domanda s'intende accolta".*

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

#### IL DIRIGENTE

F.to Avv. Daniela M. Cellauro\*

#### L'AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Gianluigi M. Amico\*

\*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993